



ASSOSECCO
Associazione Italiana
Puliture a Secco
e Tintorie

Milano, 5 Novembre 2014

ALLE AZIENDE ASSOCIATE
Loro Sedi

Oggetto: tipologie di sacchetti utilizzabili e sanzioni in caso di mancato rispetto della normativa

Gentili Signori,

torniamo su un argomento che sta destando qualche dubbio per confermarVi che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione (n. 116/2014) del decreto legge Competitività (n. 91/2014), **è stato completato l'iter della normativa italiana sulla commercializzazione degli shopper monouso non biodegradabili e compostabili.**

La suddetta legge di conversione del decreto legge Competitività, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto scorso, contiene una **norma** (art. 11, comma 2-bis) **che fa scattare dallo scorso 21 agosto le sanzioni pecuniarie previste per la commercializzazione di sacchetti per la spesa in plastica, ad eccezione di quelli monouso biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e, ovviamente, di quelli riutilizzabili secondo precisi requisiti di spessore.**

La sanzione per chi commercializza prodotti non conformi - che si applica anche qualora tali prodotti vengano ceduti al pubblico a titolo gratuito [v. art. 1, lett. d) D.M. 18 marzo 2013, n. 67447] - **parte da 2.500 euro per arrivare a 25.000 euro**, aumentata fino a 100 mila euro se la violazione riguarda quantità ingenti di sacchetti (oppure un valore della merce superiore al 20% del fatturato del trasgressore)

Il legislatore ha dunque disposto l'**entrata in vigore immediata del predetto regime sanzionatorio.**

Ma vediamo in dettaglio le caratteristiche tecniche (definite dal Ministero dell'Ambiente e dal Ministero dello Sviluppo Economico) che i sacchetti devono possedere in base al Decreto 18 marzo 2013 nelle loro tre distinzioni di tipologie:

1. sacchetti **monouso biodegradabili e compostabili**,
2. sacchetti **riutilizzabili** (non biodegradabili né compostabili), **con Maniglia Esterna** alla dimensione utile del sacco,
3. sacchetti **riutilizzabili** (non biodegradabili né compostabili), **con Maniglia Interna** (cosiddetta "a fagiolo") alla dimensione utile del sacco.

Le **informazioni ai consumatori** prevedono che siano riportate **precise diciture** su ciascuna delle tipologie di sacchetti individuate:

1. I sacchetti monouso biodegradabili e compostabili devono riportare la dicitura “**Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici**”.
2. I sacchetti riutilizzabili con Maniglia Esterna sono, a loro volta, di due tipi, ognuno dei quali dovrà riportare la relativa e corrispondente dicitura:
 - a) “Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 200 micron - per uso alimentare”,
 - b) “Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron - per uso non alimentare”.
3. I sacchetti riutilizzabili con Maniglia Interna sono, pure, di due tipi, su ognuno dei quali dovrà essere riportata la relativa e corrispondente dicitura:
 - a) “Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron - per uso alimentare”,
 - b) “Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 60 micron - per uso non alimentare”.

N.B. : i sacchetti che riportano la dicitura “per uso alimentare” possono essere utilizzati per l’asporto sia di alimenti, sia di altri prodotti diversi dagli alimenti (“anche non esclusivamente per l’asporto di alimenti”, dice la norma - art.1, lett. b).

Invece i sacchetti che riportano la dicitura “per uso non alimentare” possono essere utilizzati esclusivamente per l’asporto di prodotti diversi dai generi alimentari (art.1, lett. c).

Resta **consentita la commercializzazione di sacchetti riutilizzabili realizzati in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide e in materiali diversi dai polimeri.**

L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

IL SEGRETARIO
(dott. Emilia Pecorara)



Norme in breve

Per una completa informazione dei vari passaggi normativi abbiamo riepilogato le principali norme che si sono succedute negli anni e in particolare:

Art. 1, commi 1129 e 1130 della l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria per il 2007), poi modificati dall'art. 23, comma 21-novies, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78; tale legge determina la volontà del Governo di trovare modalità per la riduzione della produzione e distribuzione degli shopper di plastica, ai fini di ridurre le emissioni di CO2 e favorire lo sviluppo di materiali eco-compatibili dalla chimica verde.

Art. 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 28 (il d.l. competitività ne ha modificato il comma 4 sulle sanzioni); tale norma determina la volontà del Governo di introdurre misure concrete per la riduzione della commercializzazione degli shopper di plastica e chiarisce che il concetto di biodegradabilità si riferisce solo al materiale compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432:2002. Secondo tale disposizione, quindi, possono essere commercializzati solo gli shopper monouso certificati compostabili UNI EN 13432. Si prevede anche la possibilità di commercializzare sacchi riutilizzabili realizzati con altri polimeri, nel rispetto di determinati spessori minimi e di determinate percentuali di plastica riciclata. Vengono introdotte sanzioni specifiche, prevedendone l'entrata in vigore dopo 60 giorni dall'emanazione del Decreto ministeriale che disciplini le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi e le modalità di informazione ai consumatori.

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo economico del 18 marzo 2013; precisa le caratteristiche tecniche dei sacchi commercializzabili, chiarisce il concetto di commercializzazione (che ricomprende anche la messa a disposizione gratuita dei sacchi), introduce le modalità di informazione ai consumatori (le diciture da apporre sui sacchi stessi); conferma le sanzioni già previste dal d.l. n. 2/2012; entra in vigore a condizione che la Commissione europea non si opponga. Il decreto viene dunque notificato a Bruxelles e il periodo di standstill termina lo scorso 13 Settembre 2013;

Articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 28 come da ultimo modificato dal d.l. 91/2014, convertito in l. n. 116/2014; conferma che le sanzioni sono in vigore dal 21 agosto 2014.